

Sunto del gravame

proposto da **Stefano Valente**, nato a Roma il 14 luglio 1971 e residente in Milano, Via Michelangelo Buonarroti n. 47, c.f. VLNSFN71L14H501H, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Eugenia Albè (c.f. LBAMGN92H49C773O)

per l'annullamento

della **nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 173327 del 30 giugno 2021**, di approvazione della graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di cui al bando di concorso n. 146687/2010 del 29 ottobre 2010

dell'**Allegato A** alla nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, parte integrante della stessa e contenente la graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti

dell'**Allegato B** alla nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021, parte integrante della stessa e contenente l'elenco dei vincitori della selezione

della **nota dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 198385 del 22 luglio 2021**, con cui sono state apportate modifiche nella graduatoria di merito e nell'elenco dei vincitori di cui agli Allegati A e B alla nota prot. n. 173327 del 30 giugno 2021

dell'**Allegato A** alla nota prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, parte integrante della stessa e contenente la nuova graduatoria di merito della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti

dell'**Allegato B** alla nota prot. n. 198385 del 22 luglio 2021, parte integrante della stessa e contenente il nuovo elenco dei vincitori della selezione

dei **punteggi attribuiti al dott. Stefano Valente** e a tutti gli altri candidati relativamente alla valutazione dei titoli;

del **verbale di riunione n. 2 del 10 febbraio 2016** con il quale la Commissione esaminatrice ha definito i criteri di valutazione dei titoli

della **nota prot. 174078 del 1° luglio 2021**, con cui è stato dato riscontro negativo all'istanza di autotutela presentata dal ricorrente

per quanto occorrer possa, **della FAQ n. 57** allegata al verbale n. 39 del 10 maggio 2016 della Commissione esaminatrice

di tutti gli altri atti della procedura concorsuale pregiudizievoli per gli interessi del ricorrente

e per la conseguente condanna

dell'Amministrazione resistente a nominare una nuova Commissione e a procedere alla rinnovazione della predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e ad una nuova valutazione degli stessi, alla luce dell'effetto conformativo delle sentenze di annullamento

nonché per la condanna

dell'Amministrazione resistente ad attribuire al dott. Stefano Valente un punteggio pari a 73,205 punti e, conseguentemente, ad inserirlo nella posizione n. 190 della graduatoria di merito

Il dott. Stefano Valente, rappresentando di aver partecipato al concorso per il reclutamento di 175 dirigenti di seconda fascia indetto dall'Agenzia delle Entrate nel 2010 e di essersi collocato alla posizione n. 235 della graduatoria, ne ha impugnato gli atti con un ricorso affidato ai seguenti motivi di diritto.

1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 7 E 8 DEL BANDO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ

Con questo motivo, il dott. Valente ha censurato la scelta della Commissione esaminatrice di distribuire i punteggi fra le varie categorie di titoli in modo tale da rendere sostanzialmente impossibile il raggiungimento dei punteggi massimi stabiliti dall'art. 7 del bando. Egli ha rappresentato come, di fatto, anziché predeterminare i criteri con la finalità di sfruttare tutto il *range* dei 100 punti attribuibili per la valutazione dei titoli, la Commissione ha agito con la finalità di minimizzare il peso dei titoli, così finendo per trasformare una procedura caratterizzata dalla paritaria rilevanza dei titoli e della prova orale in

una procedura il cui esito è dipeso (quasi) esclusivamente dalla prova orale, come dimostrato dal fatto che il punteggio più alto in assoluto riportato da un candidato nei titoli è stato di 11,60 punti.

Con la conseguenza per cui il punteggio di 1,64 riportato nei titoli dal dott. Valente, pur bassissimo in termini assoluti, è stato tuttavia **di gran lunga superiore** a quello medio riportato dai vincitori, pari ad appena **1,11**.

Dopo una compiuta disanima della distribuzione della assurda distribuzione dei punteggi tra i titoli compiuta dalla Commissione, il dott. Valente ha concluso rilevando che i criteri sono stati fissati dalla Commissione in modo tale da svilire enormemente l'importanza dei titoli, disapplicando la previsione del bando di attribuire per essi un massimo di 100 punti, cioè lo stesso punteggio stabilito per la prova orale.

Una ragionevole ed equilibrata ripartizione dei punteggi fra i titoli gli avrebbe consentito- avendo conseguito un master di secondo livello in materia attinente all'attività dell'Agenzia ed avendo frequentato un corso di perfezionamento *post* universitario; avendo ricevuto più di venti incarichi per attività di docenza; essendo stato coautore di ben due monografie e di diversi articoli scientifici - di riportare un punteggio finale nei titoli molto più alto degli appena 1,64 punti che gli sono stati attribuiti.

2. NULLITÀ *IN PARTE QUA* PER VIOLAZIONE E/O ELUSIONE DEL GIUDICATO.

ECESSO DI POTERE PER SVIAMENTO

Con il secondo motivo di ricorso, il dott. Valente ha denunciato lo sviamento che ha caratterizzato l'operato della Commissione, che, nell'agire secondo le modalità censurate nel motivo precedente, ha inteso perseguire un fine **diverso** da quello, tipico delle procedure concorsuali, di selezionare i candidati migliori.

Il dott. Valente, sul punto, ha rilevato che la stragrande maggioranza (71 su 95) di coloro i quali avevano ricevuto incarichi dirigenziali con le modalità

censurate dal Tar Lazio, dal Consiglio di Stato e dalla Corte costituzionale, e che erano decaduti dagli incarichi a seguito della sentenza della Corte n. 37 del 2015, **ha vinto il concorso**, spesso occupando i primi posti in graduatoria, molti dei quali a volte con punteggi **bassissimi** nei titoli.

Ciò che induce a ritenere che la vera ragione per cui la Commissione ha deciso di svalutare i titoli abbia a che fare con la volontà dell'Agenda di «*“sanare” l’illegittima situazione in cui hanno versato una pluralità di soggetti destinatari di incarichi illegittimamente conferiti*», eludendo le statuizioni giurisdizionali che hanno sancito l'impossibilità di valutare in ambito concorsuale, fra i titoli di servizio, gli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi dell'art. 24 del regolamento di amministrazione. Non potendo più valutare queste esperienze, la Commissione ha evidentemente ritenuto di dover assegnare ai titoli, nell'economia della procedura concorsuale, un peso **del tutto residuale**. Così da riservarsi di decidere con la sola prova orale, notoriamente caratterizzata da una discrezionalità valutativa molto ampia e sostanzialmente insindacabile, quali candidati “meritassero” di vincere il concorso.

3. VIOLAZIONE DEL VERBALE N. 2 DELLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO GRAVE D'ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI E TRAVISAMENTO FATTI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE

Infine, con l'ultimo motivo di ricorso, il dott. Valente ha denunciato la presenza di macroscopiche carenze ed illogicità nella valutazione da lui ricevuta, che si riassumono di seguito.

3.1. *Titoli accademici e di studio (art. 7, comma 2, lett. a) del bando*

Il Master di **II livello** in Diritto Tributario dell'Impresa presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano, conseguito dal dott. Valente, è stato erroneamente valutato con il punteggio previsto per i Master di **I livello** (0,5 punti).

Il dott. Valente avrebbe dovuto ricevere invece il punteggio di 0,75. Pertanto, per la voce di valutazione in esame, egli avrebbe dovuto ricevere un punteggio complessivo di 1 punto anziché di 0,75.

3.2. *Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili (art. 7, comma 2, lett. c), del bando)*

Numerosi incarichi di docenza svolti dal dott. Valente sono stati immotivatamente ed erroneamente ritenuti non valutabili dalla Commissione.

Se ciò non fosse accaduto, egli avrebbe ricevuto, per tali attività, un punteggio pari a 0,315 punti.

Con la conseguenza per cui, per il criterio di valutazione «*Incarichi conferiti formalmente da amministrazioni pubbliche: docenze, commissioni d'esame, nuclei di valutazione e altri incarichi assimilabili*», avrebbe dovuto ricevere un punteggio complessivo pari a 0,48 punti.

3.3. *Pubblicazioni scientifiche e accademiche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia (art. 7, comma 2, lett. e) del bando)*

La nota a sentenza *Immobili dichiarati di interesse storico-artistico dati in locazione nella giurisprudenza della Corte Costituzionale*” Sentenza n. 346 del 28 novembre 2003 - Fascicolo 1 e 2 n.5/2005 - *Il Fisco* - De Agostini professionale spa è stata ritenuta non valutabile in quanto qualificata dal dott. Valente come “commento” e non come “nota” a sentenza

Nelle FAQ di cui al verbale del 10 maggio 2016 *sub* allegato n. 11, infatti, si legge che «*il commento a sentenza, per il suo contenuto meramente illustrativo e informativo, non è valutabile come titolo, e si distingue dalla nota a sentenza, che è invece un documento tecnico-giuridico e, come tale, costituisce titolo valutabile*» (FAQ n. 57).

Ma questa distinzione è del tutto arbitraria, irragionevole e destituita del

benché minimo fondamento normativo o regolamentare.

Tutto al contrario, le due espressioni - “nota a sentenza” e “commento a sentenza” - sono utilizzate in maniera fungibile, essendo considerate sinonimi.

Pertanto, la circostanza che il dott. Valente abbia qualificato il proprio articolo come un «*commento*» a sentenza, anziché come una «*nota*», non può assumere alcuna rilevanza, in quanto la Commissione lo avrebbe comunque dovuto valutare. Se lo avesse fatto, si sarebbe accorta che questo “commento” è un “*documento tecnico-giuridico*”, non una mera illustrazione.

Con la conseguenza per cui egli avrebbe dovuto ricevere 0,05 punti in più di quelli che ha effettivamente ricevuto, per un totale di 0,775 punti.

3.4. *Partecipazione documentata a commissioni o gruppi di lavoro o comitati presso amministrazioni pubbliche attinenti alla materia tributaria e all'attività istituzionale dell'Agenzia (art. 7, comma 2, lett. e) del bando*

Il dott. Valente, sebbene avesse allegato diverse attività rientranti nel criterio di valutazione in esame, ha ricevuto un punteggio pari a 0 punti.

Anche in questo caso la valutazione è stata connotata da estrema superficialità e carenza d'istruttoria, oltre che da difetto assoluto di motivazione: in assenza di questi vizi, il dott. Valente avrebbe ottenuto un punteggio di 0,79 punti.

A conclusione del terzo motivo di ricorso, il ricorrente ha rilevato che avrebbe dovuto ricevere per i titoli un punteggio pari a 3,045 punti. Considerando che per la prova orale ha ottenuto un punteggio pari a 70,16 punti, il suo punteggio finale avrebbe dovuto essere pari a 73,205.

4. ILLEGITTIMITÀ IN VIA DERIVATA. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E PER CARENZA DI MOTIVAZIONE

Infine, con l'ultimo motivo di ricorso, il dott. Valente ha illustrato i vizi che affliggono il riscontro negativo alla sua istanza di autotutela sia per illegittimità in via derivata sia per vizi propri.

Infatti, la Commissione ha inopinatamente stabilito di non prendere in esame l'istanza di autotutela, serbando un contegno gravemente illegittimo e totalmente inosservante dei più elementari canoni che dovrebbero guidare l'azione amministrativa, a partire da quello del buon andamento.

* * * *

Per questi motivi il dott. Valente ha chiesto l'annullamento degli atti impugnati, con conseguente condanna dell'Amministrazione resistente a nominare una nuova Commissione e a procedere alla rinnovazione della predeterminazione dei criteri di valutazione dei titoli e ad una nuova valutazione degli stessi.